



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO



ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 LEGGE 300/1970 PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

PREMESSE

- L'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) stabilisce:

“1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

- Le disposizioni di cui all'art. 4, in tema di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, sono espressione del principio di salvaguardia della dignità dei lavoratori e, in relazione all'esigenza che il controllo sui dipendenti debba in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;

- Il predetto principio è stato richiamato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);

- Il provvedimento del Garante, nella parte relativa ai rapporti di lavoro (paragrafo 4.1.), ha individuato gli adempimenti e le prescrizioni specifiche da adottare, ivi comprese quelle inerenti le misure di sicurezza nonché le sanzioni (sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice e fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice).

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, ha fornito indicazioni operative sull'installazione e sulla utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/1970;

- Nell'osservanza del quadro normativo e regolatorio in precedenza descritto, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori necessitano di essere impiegati dall'amministrazione esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;

- In particolare, l'impianto audiovisivo che l'amministrazione intende impiegare è un impianto di videosorveglianza che si basa su tecnologie digitali adatte all'elaborazione su PC e trasmissione su rete dati (tipo internet). Tale tecnologia è caratterizzata dall'utilizzo di una rete IP, cablata oppure wireless, che consente il trasporto dei dati video e audio digitali da un computer all'altro attraverso internet e consente di registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e audio in qualsiasi punto della rete opportunamente dimensionata.

L'impianto di videosorveglianza:

- a) è composto da:
 - numero: 4 telecamere
 - tipo: Bullet di contesto con registrazione su server proprietari dedicati
 - ubicazione: vedi planimetria allegata
- b) è realizzato secondo le norme tecniche vigenti, come da certificazione, che viene rilasciata dall'impresa installatrice abilitata all'esercizio di tale attività.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra indicate e autorizzate, convengono e pattuiscono quanto segue:

ART. 1

PRESUPPOSTO LEGITTIMANTE

Le parti danno atto che sussistono esigenze organizzative e produttive, correlate alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale, per l'impiego di un impianto audiovisivo di videosorveglianza come in premessa indicato.

Per tale finalità, l'installazione di telecamere dirette verso il luogo di lavoro dei dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente, viene autorizzata dal presente accordo, a condizione che esse siano usate solo per specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

ART. 2

PRINCIPI E PROVVEDIMENTO DEL GARANTE

L'impianto di videosorveglianza va impiegato in conformità alle disposizioni di legge, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori.

In particolare, l'Amministrazione rispetta quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro.

In ottemperanza alle disposizioni del richiamato provvedimento, nelle attività di sorveglianza l'amministrazione rispetta il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, essendo vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate

alla predetta finalità, quali sono le apparecchiature che effettuano riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

L'utilizzo del sistema di videosorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori o per effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice.

ART. 3

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELL'IMPIANTO

L'impiego dell'impianto da postazione remota è autorizzato sia per la visione delle immagini "in tempo reale" sia per la visione delle immagini registrate. Tuttavia, l'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale" deve essere autorizzato solo in casi eccezionali, debitamente motivati.

L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco", deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Le immagini non devono essere in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la necessità di tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa.

ART. 4

SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, l'amministrazione può fare ricorso anche a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché all'offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di vigilanza, Internet service providers, fornitori di servizi video specialistici, ecc.) con possibilità di rendere disponibili le immagini riprese, con varie tecnologie o modalità, anche alle forze di polizia. Con riferimento alle seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza, il trattamento dei dati personali va effettuato come segue:

- a) *gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;*
- b) *collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;*
- c) *sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati, utilizzando il modello semplificato di informativa indicante il titolare del trattamento, la finalità*

perseguita ed il collegamento con le forze di polizia,. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza, ulteriori rispetto a quelle individuate nel punto 3.3.1. del Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010, quali:

1. adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
2. separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

ART. 5 INFORMATIVA

L'Amministrazione provvede ad informare i dipendenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016, in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

A tal fine l'amministrazione rende nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenziano, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

La raccolta dei dati personali è effettuata nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza. Il trattamento dei dati avviene secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.

ART. 6 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

L'Amministrazione si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza.

ART. 7 TRASPARENZA

In attuazione dell'obbligo di pubblicazione concernente gli atti di carattere normativo e amministrativo generale, previsto dall'art. 12 del D.lgs 33/2013, il presente accordo è pubblicato in "Amministrazione trasparente"- Sezione Disposizioni Generali - Atti Generali.

ART. 8 MODIFICAZIONI

L'eventuale modifica o sostituzione dell'impianto di videosorveglianza è preventivamente comunicata alle RSU, alle quali vengono illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche, al fine di approvare le modifiche del presente accordo.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte dell'Amministrazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e dalla disciplina di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Igs. 196/2003, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente.